



DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2016

AC 3444

NORME DI INTERESSE DELLE PROVINCE

(ESTRATTO DOSSIER CAMERA DEI DEPUTATI – NOVEMBRE 2015)

Articolo 1, comma 23 Blocco aliquota 2016

Viene disposto il blocco delle aliquote per il 2016 rispetto a quelle deliberate entro il 30 luglio 2015 per l'anno 2015. La disposizione non si applica nelle ipotesi di risanamento dei piani sanitari, di manovre incrementative effettuate per l'accesso alle anticipazioni di liquidità, alla tassa sui rifiuti (TARI), agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto. Inoltre, i comuni che hanno deliberato la maggiorazione TASI di cui al comma 677 della legge di stabilità 2014 entro il 30 settembre 2015 possono, limitatamente agli immobili non esentati, continuare ad applicarla anche per l'anno 2016. Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito un nuovo periodo in base al quale le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015 sono valide per il 2015 purché i comuni abbiano provveduto all'invio telematico entro i termini previsti (commi 23 e 24)

Articolo 1, comma 124 Contrattazione integrativa degli enti territoriali

Normativa vigente : l'art. 4, comma 1, primo periodo, del DL n. 16/2014 prevede che le Regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa, sono obbligate a recuperare le somme indebitamente erogate al personale mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con il recupero graduale in quote annuali. Il recupero dovrà avvenire a valere sulle risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa e in un numero di annualità che non ecceda il numero di annualità durante il quale si è verificato il superamento dei vincoli alla contrattazione integrativa.

La norma prevede che le regioni e gli enti locali che abbiano conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possano compensare le somme indebitamente erogate in favore del proprio personale in sede di contrattazione integrativa - che l'art. 4, comma 1, primo periodo, del DL n. 16/2014 impone di recuperare a valere sulle risorse finanziarie destinate alle medesime finalità di contrattazione - anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzative adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 120, comprensive della riduzione delle facoltà assunzionali disposte ai sensi dell'art. 1, comma 126, del provvedimento in esame (comma 124) previdenziali e fiscali a carico del contribuente, per un totale complessivo del 48% circa. Per quanto attiene, infine, al personale dirigente, è stato chiarito che la disposizione in Esame non modifica l'entità dei risparmi già scontati sui saldi di finanza pubblica in relazione alle facoltà previste a legislazione vigente.

La relazione tecnica, nel ribadire, infine, il contenuto della disposizione di cui al terzo periodo, afferma che la stessa, essendo di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma appare finalizzata al rafforzamento della disciplina limitativa del turn over, relativa al personale non dirigenziale delle amministrazioni centrali, rispetto a quella già prevista dalla vigente legislazione. In particolare, si prevede che per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, l'assunzione di nuovi dipendenti in sostituzione del personale cessato possa essere disposta nel limite del 25% della spesa sostenuta per il medesimo personale nell'anno precedente e del 100 per cento a decorrere dal 2019. Ciò a fronte delle quote del 60 per cento per il 2016, dell'80 per cento per il 2017 e del 100 per cento a decorrere dal 2018, previste dal vigente testo dell'art. 3, commi 1 e 2, del DL n. 90/2014.

Per il personale dirigente, al netto delle indisponibilità previste all'art. 1, comma 118, del provvedimento in esame, viene confermata la quota dei reclutamenti stabiliti dalla legislazione vigente.

Articolo 1, comma 126 Turn over nelle Amministrazioni/Enti territoriali

Normativa vigente: l'art. 3, comma 5, del DL n. 90/2014, in merito alle facoltà assunzionali delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, prevede che questi, negli anni 2016 e 2017, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari all'80 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato l'anno precedente. A decorrere dal 2018 tale percentuale è fissata al 100 per cento.

La norma prevede che le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possano procedere, per gli anni 2016, 2017, e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Viene, altresì, prevista la disapplicazione per gli anni 2017 e 2018 del comma 5-quater dell'art. 3 del DL n. 90/2014, che consente agli enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente. La norma, in relazione a quanto sopra disposto, conferma, inoltre, le percentuali stabilite dall'art.3, comma 5, del DL n.90/2014, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'art.1, comma 421, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015).

Al fine di favorire il processo di ricollocazione presso gli enti territoriali del personale provinciale soprannumerario restano comunque ferme le percentuali stabilite all'articolo 3, comma 5, del DL n.90/2014.

Il comma 5-quater dell'articolo 3 del predetto decreto -Legge è disapplicato con Riferimento agli anni 2017 e 2018.

I conseguenti risparmi di spesa per redditi ,stimabili in circa 107 milioni per l'anno 2017, 360 milioni per l'anno 2018 e 506 milioni dall'anno 2019, rimangono nelle disponibilità delle singole amministrazioni a miglioramento dei saldi di bilancio, ferma restando la possibile loro destinazione alle finalità previste dall'art. 1, comma 124.

Articolo 1, comma 127

Compensi dei dipendenti nominati nei CDA di società partecipate

La norma modifica il comma 4 dell'articolo 4 del DL n. 95/2012 prevedendo che i compensi dei membri dei consigli di amministrazione di società controllate da amministrazioni pubbliche che siano dipendenti dell'amministrazione controllante, vengono riversati all'amministrazione o alla società di appartenenza, senza essere riassegnati, come previsto nel testo vigente della disposizione, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio. La relazione tecnica afferma che la disposizione, che interviene sulla disciplina dei compensi previsti per gli amministratori di società cd. "strumentali" in controllo pubblico (art. 4, comma 4, del DL n. 95/2012) e a totale partecipazione pubblica (comma 5 del citato art. 4, che fa espresso rinvio al terzo periodo comma 4), è suscettibile di determinare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, quantificabili a consuntivo, in quanto si stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori dipendenti dall'amministrazione titolare della partecipazione o dalla società controllante restano acquisiti all'amministrazione o società di appartenenza e non possono essere destinati ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio. Resta fermo, in ogni caso, come previsto dalla vigente normativa, il diritto alle coperture assicurativa e il rimborso delle spese documentate.

Articolo 1, comma 128

Trattamento accessorio nella P.A.

La norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2015 e che lo stesso venga, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Articolo 1, commi da 262 a 267 e commi da 269 a 278
(Acquisizione centralizzata dei beni e dei servizi)

Le norme sono finalizzate al favorire il ricorso a procedure centralizzate per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

In particolare si prevede che, per un periodo sperimentale, che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, le pubbliche amministrazioni possano approvvigionarsi di particolari beni e servizi di uso ricorrente (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) esclusivamente attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Per l'anno 2016 e per gli anni successivi al 2019 si prevede la possibilità di procedere ad affidamenti, anche al di fuori delle modalità centralizzate, a condizione di conseguire uno sconto non inferiore al 10% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione con, appunto, modalità centralizzata (comma 262).

È stabilito, inoltre, che anche gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali debbano effettuare i propri acquisti in modo centralizzato tramite le convenzioni quadro della Consip o attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (comma 263).

È disposto l'ampliamento della facoltà di adesione alle convenzioni Consip ovvero, in mancanza, l'obbligo di rispetto dei parametri prezzo -qualità delle convenzioni stesse, per le società qualificabili come stazioni appaltanti (commi 264 e 265).

Viene prescritto l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni Consip per tutte le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico, con l'eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati (comma 266).

È modificato l'articolo 9, comma 3, del decreto legge n. 66/2014. Tale disposizione prevede che siano individuati con apposito DPCM i beni e i servizi e le relative soglie per i quali le amministrazioni statali e regionali (nonché enti SSN) debbano ricorrere a Consip o ad altro componente del Tavolo dei Soggetti Aggregatori. Le modifiche estendono l'applicazione della misura sopra descritta anche agli enti locali (comma 267). Sono dettate alcune disposizioni volte a semplificare, in determinati casi, le procedure di acquisto dei beni e dei servizi. In particolare:

- si autorizzano anche i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti a procedere autonomamente per gli acquisti di valore inferiore a 40.000 euro (comma 269, che modifica l'articolo 23-ter, comma 3, del DL 90/2014,);
- vengono rese più rapide le procedure per gli acquisti di importo minimo, stabilendo che per cifre inferiori a 1.000 euro non vige l'obbligo del ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (comma 270, che modifica l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006);

- una modifica sostanzialmente analoga è disposta con riferimento agli acquisti di importo minimo effettuati dagli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (comma 271).

Si prevede l'utilizzazione degli strumenti di acquisto e negoziazione anche con riferimento alle attività di manutenzione (comma 272).

La relazione illustrativa chiarisce che la norma è introdotta per soddisfare le esigenze manifestate da varie amministrazioni (tra cui le scuole) con riferimento a specifiche attività.

Si introduce, per tutte le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di programmazione biennale per le acquisizioni di beni e servizi, il cui importo contrattuale superi la soglia di 1 milione di euro. Detto programma è aggiornato annualmente. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte delle pubbliche amministrazioni (comma 273).

È previsto che le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione versino all'erario le somme conseguenti all'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni attraverso la distribuzione dei dividendi, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile (comma 274).

Si prevede che con decreto del Ministro dell'economia siano definite le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip. Il decreto dovrà tenere conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione e degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica. In esito all'attivazione di tali convenzioni, dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero e sul portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità (comma 275).

Nel caso in cui non siano disponibili né la convenzione stipulata da Consip né i prezzi di riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione, il Ministro dell'economia individua le modalità per adeguare i prezzi dell'ultima convenzione stipulata da Consip. I prezzi così determinati costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dalla stessa Autorità nazionale anticorruzione (comma 276).

Infine, si stabilisce che le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip debbano ottenere un'autorizzazione specificamente motivata da parte dell'organo di vertice amministrativo nel caso in cui debbano procedere ad acquisti autonomi in quanto il bene o il servizio oggetto di convenzione non è idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali (comma 278)

Articolo 1, commi da 279 a 286

Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività

Le norme, prevedono che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione si approvvigionano esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori (comma 279).

Si prevede, inoltre, che l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) predisponga il Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione il quale contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica (comma 280). La Consip e i soggetti aggregatori programmano gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata del Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni pubbliche misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa e promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale e/o comune a più amministrazioni (comma 281).

Le norme sopra descritte sono poste al fine di raggiungere, alla fine del triennio 2016-2018, un obiettivo di risparmio annuale pari al 50 per cento della spesa annua media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori documentata nel Piano Triennale. Sono escluse dal predetto obiettivo Sogei, Consip S.p.A. per le prestazioni e i servizi erogati dalle stesse società, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica (comma 282). Si prevede, tuttavia, che le amministrazioni e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità fissate dalle norme in esame esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa (comma 283).

La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale (comma 284). Infine si prevede che, nelle acquisizioni di beni e servizi, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento (comma 286).

Articolo 1, commi 407 -412 e 415 -429
Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali

Le norme, modificate nel corso dell'esame presso il Senato, prevedono l'abrogazione delle norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190/2014. Restano, invece, fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti.

Restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015.

Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali (comma 407). È stabilito che gli enti indicati al comma 407 concorrono al contenimento dei saldi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (comma 409). Al fine della determinazione del saldo non negativo si considerano i titoli 1, 2, 3, 4 e 5 delle entrate dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118/2011 e per le spese i titoli 1, 2 e 3.

Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento (comma 410).

Si prevede che, a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione sia allegato un prospetto, contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 409. Nel prospetto non sono considerati gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione (comma 411).

Per l'anno 2016 non rilevano, ai fini della determinazione del saldo non negativo di cui al comma 409, le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro. Sono dettate specifiche norme in base alle quali attribuire gli spazi finanziari messi a disposizione. Si prevede che la norma in esame dispieghi i suoi effetti solo nel caso in cui in sede europea saranno riconosciuti i margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione (comma 412).

Si prevede, per le autonomie territoriali, l'obbligo di trasmettere una pluralità di dati al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del monitoraggio del rispetto dell'obiettivo di saldo. Tra questi dati è inclusa la certificazione dei risultati raggiunti entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno: il mancato invio costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio (commi 415 e 416). Tale certificazione deve essere inviata nuovamente qualora, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli

enti rilevino, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo (comma 418).

Sono elencate le sanzioni comminate ai vari enti in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 409. In particolare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo [comma 419, lett. a)];
- la regione inadempiente è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei 30 giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la Certificazione non è acquisita [comma 419, lett. b)];
- l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno recedente a quello di riferimento [comma 419, lett. c)];
- l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti [comma 419, lett. d)];
- l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto comma 419, lett. e)];
- l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'ente [comma 419, lett. f)].

Si dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano elusivi delle regole di cui al presente articolo (comma 422).

Parallelamente si attribuisce alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti in sede di accertamento circa l'osservanza delle regole di cui al presente articolo, il potere di irrogare sanzioni agli amministratori qualora emerga l'artificioso rispetto delle regole conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o altre forme elusive (comma 423).

Si introducono misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale (c.d. patto di solidarietà fra enti territoriali). In particolare si consente alle regioni di poter autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 409 per permettere esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017 la Regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile di

cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 22 e la regione Trentino alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno (comma 424).

Si prevede nei confronti degli enti locali che cedono spazi finanziari il riconoscimento, nel biennio successivo, di una modifica migliorativa del saldo di cui al comma 409, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero (comma 426).

Viene definito un meccanismo di compensazione orizzontale nazionale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale.

In tale ottica, gli enti che prevedono un differenziale positivo rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 409 cedono i propri spazi agli enti locali che necessitano di spazi al fine di sostenere impegni in conto capitale. La cessione ovvero l'acquisizione degli spazi verrà compensata nel biennio successivo (comma 427).

Qualora il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati di monitoraggio, rilevi andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa (comma 428).

Si prevede che per gli anni 2016 e 2017, nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia e alle province autonome di Trento e Bolzano, non trovino applicazione le disposizioni in materia di sanzioni recate dal comma 419. Resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e successivi, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. Pertanto, le regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia perseguono gli obiettivi di risparmio per tali anni in termini di competenza eurocompatibile mentre la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano conseguono gli obiettivi di risparmio fino al 2018 concordando con il Ministro dell'economia e delle finanze, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista (comma 429).

La relazione tecnica afferma che le norme recate dai commi da 407 a 410 sono finalizzate, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio del pareggio di bilancio in coerenza con gli impegni europei, ad anticipare all'anno 2016 l'introduzione dell'obbligo per gli enti locali, in sostituzione delle regole del patto di stabilità interno, di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e a ridefinire i vincoli di finanza pubblica per le regioni. In particolare, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, viene richiesto agli enti locali e alle regioni di conseguire l'equilibrio fra le entrate e le spese finali, espresso in termini di competenza.

Il passaggio al pareggio di bilancio nel 2016 determina per i comuni una manovra espansiva, determinando oneri in termini di indebitamento netto per 400 milioni di euro.

Con riferimento alle Province e alle città metropolitane, l'introduzione del pareggio determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per 390 milioni di euro , in termini di indebitamento netto. Per le regioni l'effetto positivo sull'indebitamento netto è pari a 1.850 milioni di euro.

La relazione tecnica evidenzia anche che il comma 409, limitatamente all'anno 2016, prevede che ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo fra entrate finali e spese finali in termini di competenza concorre il saldo tra il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. La considerazione del Fondo pluriennale vincolato fra le poste utili al conseguimento del pareggio di bilancio determina, secondo la relazione tecnica, un'ulteriore politica espansiva per gli enti locali, con oneri in termini di indebitamento netto per l'anno 2016 pari a 666 milioni di euro . Gli oneri derivano dal differenziale fra la maggiore spesa determinata dall'inclusione del Fondo pluriennale vincolato fra le entrate valide ai fini del pareggio e la minore spesa indotta dall'obbligo di accantonare nel Fondo pluriennale vincolato di spesa gli accertamenti che prevedono impegni pluriennali; tale differenziale è influenzato anche da una probabile accelerazione degli Stati di avanzamento lavori (SAL). Il differenziale è stato stimato ipotizzando un incremento di realizzo degli Stati avanzamento lavori nei primi due anni pari al 13%.

La relazione tecnica ribadisce, ancora, che il comma 412 prevede che, per l'anno 2016, nel saldo di riferimento non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2016. La predetta esclusione non si applica ove non fossero riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione. Con riferimento ai commi da 415 a 427 la relazione tecnica afferma che le disposizioni normative, di carattere procedurale, non determinano effetti sulla finanza pubblica. Analogamente, la relazione non quantifica effetti sulla finanza pubblica per gli anni 2016 e 2017 con riferimento alle disposizioni recate dal comma 428, che prevede la non applicazione delle sanzioni per il mancato conseguimento del pareggio di bilancio alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia e alle Province autonome di Trento e Bolzano dal momento che è mantenuta la disciplina del patto di stabilità interno recata dalla normativa vigente e dagli Accordi sottoscritti con lo Stato. Secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa per tali enti negli anni 2016 e 2017 la disciplina del pareggio di bilancio di cui al presente articolo si applica a fini conoscitivi.

Articolo 1, comma 439 Contributo per province e città metropolitane

Le norme attribuiscono alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore

delle Città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica.

Con decreto del Ministro dell'interno è stabilito il riparto del contributo, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi 3 rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica.

Articolo 1, comma 440 Personale soprannumerario enti di area vasta

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno 2016, un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro. Il Fondo è costituito mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte. Il fondo è finalizzato esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro dell'interno il fondo è ripartito tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato.

<p>Il citato comma 425 della legge 190/2014 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvii, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane interessato ai processi di mobilità in conseguenza del riordino delle funzioni delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale</p>

Articolo 1, commi 441, 442 e 443 Riordino funzioni trasferite dagli enti di area vasta

Le norme prevedono la nomina di un commissario che assicuri il completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, in attuazione della riforma di cui alla legge n. 56/2014.

È stabilito che al Commissario non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, inoltre, per lo svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali. Si prevede che all'attuazione delle norme sopra descritte si

provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 441).

Sono delineati i compiti cui è chiamato a svolgere il commissario. Si stabilisce, tra l'altro, che in assenza di disposizioni legislative regionali, e fatta salva la loro successiva adozione, sono attribuite alla regione le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane. Inoltre si prevede che il trasferimento del personale avvenga nei limiti della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie della regione e dei comuni che insistono sul territorio della provincia o città metropolitana interessata (commi 442-443).

Articolo 1, commi da 444 a 448 Inquadramento del personale degli enti di area vasta

Le norme prevedono l'inquadramento, entro il 31 gennaio 2016, nei ruoli del Ministero della giustizia, a prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza, del personale delle città metropolitane e delle province collocato utilmente nelle graduatorie del Ministero della giustizia redatte a seguito del bando di mobilità adottato con ricorso al fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 30, comma 2.3 del decreto legislativo n. 165/2001 (comma 444). Parallelamente si prevede che l'acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190/2014 prescinde dall'assenso dell'ente di provenienza (comma 445).

Si prevede l'acquisizione di un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, per il biennio 2016-2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attingendo prioritariamente alla graduatoria, in corso di validità, ove sia utilmente collocato il personale di cui al comma 445 ovvero mediante il portale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2014. Qualora non sia possibile procedere con le predette modalità l'acquisizione è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza (comma 446).

Le unità di personale che transitano presso il Ministero della giustizia ai sensi dei commi sopra descritti sono portate a scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta (comma 447).

È fatto salvo l'obbligo delle regioni di corrispondere alle province e alle città metropolitane le risorse per l'esercizio delle funzioni non fondamentali nelle more dell'individuazione con legge regionale dell'ente chiamato ad esercitare tali funzioni (comma 448).

